

ACCESSO CIVICO

Normativa

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell’art. I, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed entrato in vigore il 20 aprile 2013, intende conseguire il triplice obiettivo della prevenzione e lotta alla corruzione, del miglioramento delle *performance* individuale ed organizzativa e della partecipazione del cittadino al quale è riconosciuto il diritto al <controllo sociale> delle pubbliche amministrazioni e della politica, anche secondo le modalità dell’accesso civico di cui all’art. 5, che di seguito testualmente riporta:

Art. 5 - Accesso Civico

1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di Accesso Civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma I, che si pronuncia sulla stessa.
3. L’amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto, e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, che, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di Accesso Civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di Accesso Civico comporta, da parte del Responsabile della Trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

Responsabile della Trasparenza: Dott. Pierluigi Venditti
casella di posta elettronica: segreteria@tuabruzzo.it

Modalità di esercizio dell’Accesso Civico:

presentazione di istanza scritta, di cui al modulo scaricabile dal link pubblicato qui di seguito, con le seguenti modalità:

1. Posta elettronica dedicata: segreteria@tuabruzzo.it
tuapec@pec.tuabruzzo.it
2. Posta ordinaria indirizzata a: TUA SpA – Via Asinio Herio 75, 66100 Chieti

Il modulo va compilato in ogni sua parte, datato e firmato.

Va inoltre allegata copia di un documento di identità in corso di validità.